

Codice A1305A

D.D. 15 settembre 2017, n. 245

Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di vigilanza e televigilanza degli immobili di proprietà regionale o comunque in uso alla Regione Piemonte, ubicati in Torino e Provincia. Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva ed approvazione schema contratto.

Premesso che:

- con determinazione del Dirigente del Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri ed Usi Civici n. 203 del 31.07.2017 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva, in via di urgenza, del servizio di vigilanza e televigilanza degli immobili di proprietà regionale o comunque in uso alla Regione Piemonte ubicati in Torino e Provincia ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. al fine di garantire la continuità del medesimo all'A.T.I. ALLSYSTEMS S.p.A. (Capogruppo) – SICURITALIA S.p.A. – TELECONTROL VIGILANZA S.p.A., corrente in Verrone (BI) – Strada Trossi n. 38, la quale ha esposto un ribasso pari al 39,33% sull'importo a base di gara determinando l'importo contrattuale pari a €179.243,45 per il servizio annuale, oltre €210,00 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre I.V.A., per €39.479,76 e così per complessivi €218.933,21 o.f.i.;

- l'Amministrazione ha completato le verifiche circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta, ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/16 s.m.i., presso A.N.A.C. sul sistema AVCPASS in capo agli Operatori Economici facenti parte del Raggruppamento suddetto e che le medesime sono risultate regolari;

- ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva del servizio di vigilanza e televigilanza degli immobili di proprietà regionale o comunque in uso alla Regione Piemonte ubicati in Torino e Provincia ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. in capo all'A.T.I. ALLSYSTEMS S.p.A. (Capogruppo) – SICURITALIA S.p.A. – TELECONTROL VIGILANZA S.p.A., corrente in Verrone (BI) – Strada Trossi n. 38;

- ritenuto di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo lo schema allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

- dato atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017, approvato con D.G.R. n. 1-1518 del 4.6.2015, prevede che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo aggiornamento P.T.P.C. 2015-2017 sono sottoposte tanto alla sottoscrizione da parte del funzionario istruttore quanto al visto del Direttore competente le seguenti tipologie di provvedimento dirigenziali:

a. tutti i provvedimenti amministrativi riconducibili all'Area di rischio "B" affidamento di lavori, servizi e forniture" (cfr. All. 2 al P.N.A.); sono compresi in tale Area i procedimenti in materia di:"

.....omissis.....

- Definizione dell'oggetto dell'affidamento
- Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

.....omissis.....

- attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4 – 6 dell'Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;
- Visto il D.Lgs. 50/16 s.m.i.;
- Viste le Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi, approvate con D.G.R. n. 13-3370 del 30.5.2016;
- Vista la L. 23/2014;
- Visto il D.Lgs. 118/2011;
- Vista la L.R. 14 aprile 2017, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019";
- Vista la D.G.R. n. 5-4886 del 20/04/2017 "Legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";
- Vista la L. 190/2012 nonché il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015/2017 approvato con D.G.R. n. 1-1518 del 4.06.2015;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001;
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;

in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla determinazione n. 203 del 31.07.2017;

determina

- di dare atto che, con determinazione del Dirigente del Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri ed Usi Civici n. 203 del 31.07.2017 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva, in via di urgenza, del servizio di vigilanza e televigilanza degli immobili di proprietà regionale o comunque in uso alla Regione Piemonte ubicati in Torino e Provincia ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. al fine di garantire la continuità del medesimo all'A.T.I. ALLSYSTEMS S.p.A. (Capogruppo) – SICURITALIA S.p.A. – TELECONTROL VIGILANZA S.p.A., corrente in Verrone (BI) – Strada Trossi n. 38, la quale ha esposto un ribasso pari al 39,33% sull'importo a base di gara determinando l'importo contrattuale pari a € 179.243,45 per il servizio annuale, oltre € 210,00 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre I.V.A., per €39.479,76 e così per complessivi €218.933,21 o.f.i.;

- di dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva del servizio di vigilanza e televigilanza degli immobili di proprietà regionale o comunque in uso alla Regione Piemonte ubicati in Torino e Provincia ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. in capo all'A.T.I. ALLSYSTEMS S.p.A. (Capogruppo) – SICURITALIA S.p.A. – TELECONTROL VIGILANZA S.p.A., corrente in Verrone (BI) – Strada Trossi n. 38;
- di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo lo schema allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
- di demandare ai competenti Uffici Amministrativi l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;
- di attestare la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4 – 6 dell'Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SETTORE
(Dott. Marco PILETTA)**

**VISTO DI CONTROLLO
Ai sensi del P.T.P.C. 2015-2017 – SEZ. 7.2.1
IL DIRETTORE REGIONALE
AFFARI ISTITUZIONALI ED AVVOCATURA
Dr.ssa Laura BERTINO**

Allegato

REP. N.

REGIONE PIEMONTE

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E TELEVIGILANZA DEGLI IMMOBILI REGIONALI SITI IN TORINO E PROVINCIA.

IMPORTO PRESUNTO: € 218.933,21 o.f.i.

CIG n. 6895896167

TRA

la **Regione Piemonte**, (C.F. 80087670016), rappresentata dall'Ing. Stefania CROTTA, nata a Cagliari il 19.7.1969, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede regionale di Torino, Via Viotti n. 8, nella sua qualità di Dirigente ad interim del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio della Regione Piemonte, autorizzato alla stipulazione del presente contratto con Determinazione dirigenziale n. del , di seguito, per brevità, anche indicato come **"Il Committente"**.

E

l'A.T.I. ALLSYSTEMS S.p.A. - SICURITALIA S.p.A. - TELECONTROL VIGILANZA S.p.A. con sede legale in Verrone (BI) - Strada Trossi n. 38, Codice Fiscale n. 01579830025, nella figura del Legale

Rappresentante, _____, CF _____, nato a _____, il _____ e domiciliato per l'incarico presso la sede della Società, di seguito per brevità, (*oppure*)

/di procuratore speciale della Società medesima, ai fini del presente atto, domiciliato per l'incarico presso la sede della Società, a quanto infra autorizzato in forza di procura conferita in data _____ mediante atto a rogito notaio Dott. _____, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di _____, Repertorio n. _____, Raccolta n. anche indicato come "**l'Appaltatore**".

PREMESSO CHE:

a) con determinazione del Dirigente ad interim del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro è stato approvato il Progetto del Servizio di vigilanza e televigilanza degli immobili regionali in Torino e Provincia (Capitolato Speciale d'Appalto, schema di Contratto, Quadro Economico di Spesa, DUVRI) ha determinato l'espletamento della procedura per l'acquisizione del servizio in oggetto mediante esperimento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, secondo il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del medesimo Decreto legislativo;

b) con determinazione del Dirigente del Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri ed Usi Civici n. 326 del 06.12.2016 si è proceduto all'approvazione degli atti di gara costituiti dal bando integrale, dal relativo estratto e dal documento complementare "Disciplinare di gara" indicanti l'oggetto dell'appalto e i requisiti richiesti agli Operatori Economici partecipanti;

c) il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. in data 10.12.2016, sulla G.U.R.I. n. 146 del 16.12.2016, sul sito internet <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/> in data 16.12.2016, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it) in data 16.12.2016, trasmesso e pubblicato all'Osservatorio dei Contratti Pubblici in data 16.12.2016 e pubblicato per estratto sui due quotidiani a rilevanza nazionale "Il Sole 24 Ore e "La Repubblica", del 20.12.2016, nonché sui due ulteriori quotidiani "La Stampa" e "Italia Oggi" del 20.12.2016, secondo quanto previsto dall'art. 66, comma 7, del D.Lgs. 163/06, in quanto

richiamato dall'art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/16;

d) gli atti di gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito internet del Committente:

<http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/>

e) con determinazione n. 91 del 19.04.2017 il suddetto Settore ha nominato la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute;

f) nella seduta pubblica del giorno 24.01.2017, di cui a verbale reg. n. 1/2017, è stata aperta la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti partecipanti e successivamente agli adempimenti prescritti nelle successive sedute dei giorni 02.05.2017, 08.05.2017, 10.05.2017 di cui ai verbali regg. nn. 10/2017, 11/2017, 13/2017, 15/2017 sono stati espletati i lavori della Commissione Giudicatrice, nella seduta pubblica del 23.05.2017 di cui al verbale reg. n. 16/2017 sono state aperte le offerte economiche e la Commissione giudicatrice ha determinato la proposta di aggiudicazione a favore del Raggruppamento: A.T.I. ALLSYSTEMS S.p.A. - SICURITALIA S.p.A. -

TELECONTROL VIGILANZA S.p.A. con sede legale in Verrone (BI) - Strada Trossi n. 38, che ha espresso la migliore offerta conseguendo un punteggio complessivo pari a 100/100 (di cui punti 70/70 per l'offerta tecnica e 30/30 per la componente economica) offrendo un ribasso percentuale del 39,33%. Tuttavia, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 97, comma 3 del D.Lgs 50/16 s.m.i., atteso che sia il punteggio relativo all'offerta tecnica che quello relativo all'offerta economica sono risultati, superiori ai quattro quinti del punteggio massimo previsto dagli atti di gara, l'offerta appare sospetta di anomalia e, pertanto, prima di procedere all'aggiudicazione definitiva, ai sensi e per gli effetti del comma 4 del citato art. 97, l'A.T.I. ALLSYSTEMS S.p.A. - SICURITALIA S.p.A. - TELECONTROL VIGILANZA S.p.A. ha proceduto a presentare le spiegazioni sviluppando e dettagliando analiticamente le singole voci di spesa che compongono il prezzo proposto.

Nella seduta pubblica del 03.07.2017 di cui a verbale reg. n. 19/2017 la Commissione ha dato atto dell'esito favorevole delle spiegazioni presentate dal suddetto Raggruppamento dichiarandolo

aggiudicatario provvisorio per la procedura in oggetto;

g) con nota prot. n. 7887/A1305A del 13.07.2017 il Settore Contratti, Persone giuridiche, Espropri ed Usi Civici ha richiesto al Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro la conferma dell'opportunità di procedere con l'aggiudicazione definitiva della gara cui tale contratto di appalto si riferisce;

h) con nota prot. n. 22210/A1108B del 18.07.2017 il suddetto Settore ha confermato l'opportunità di procedere con l'aggiudicazione definitiva.

i) in relazione all'appalto è stato conferito l'incarico tecnico necessario all'esecuzione del contratto con l'individuazione del Direttore dell'esecuzione del contratto;

l) con determinazione n. 203 del 31.07.2017 il Settore Regionale Contratti, Persone giuridiche, Espropri ed Usi Civici, a seguito della positiva verifica dei requisiti di ordine generale e speciale anche mediante il Sistema AVCpass, ha determinato l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto a favore dell'A.T.I. ALLSYSTEMS S.p.A. - SICURITALIA S.p.A. - TELECONTROL VIGILANZA S.p.A. con sede legale in Verrone (BI) - Strada Trossi n.

38 per l'importo pari a € 179.243,45 per il servizio annuale, oltre € 210,00 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre I.V.A., per € 39.479,76 e così per complessivi € 218.933,21 o.f.i.;

m) con nota del 31.07.2017 del suddetto Settore sono state effettuate le comunicazioni ex art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;

n) è decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto d'appalto, di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/16;

o) con determinazione del Settore Contratti, Persone Giuridiche- Espropri - Usi Civici n..... del è stato approvato lo schema del presente contratto.

**TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO
SEGUE**

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e l'Appaltatore dichiara di conoscerle ed accettarle.

ART. 2 - OGGETTO

Il Committente, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, dichiara di accettare il servizio di vigilanza e

televigilanza degli immobili regionali siti in Torino e Provincia, indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto che si applica integralmente.

ART. 3 - OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

L'affidamento del servizio in oggetto viene concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni, prescrizioni ed indicazioni tutte contenute nel C.S.A. e suoi allegati (DUVRI), nell'offerta tecnica ed economica, i quali tutti, ancorché non materialmente allegati al presente atto, vanno considerati parte integrante e sostanziale del medesimo e che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni loro parte.

ART. 4 - DURATA CONTRATTUALE

Il presente contratto avrà la durata di anni uno (12 mesi) con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, il Committente, verificata la qualità del servizio offerto ed accertate le ragioni di convenienza, si riserva la facoltà di procedere all'affidamento di nuovi servizi analoghi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dandone comunicazione scritta

all'Appaltatore, per un numero massimo di 1 (uno) anno (12 mesi).

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016 il Committente si riserva, in via del tutto eventuale ed opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare (proroga tecnica) il servizio alla scadenza del contratto, nella misura massima di 12 mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

L'opzione di cui al precedente comma sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al contratto già sottoscritto dal Committente. In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario o a condizioni economiche più favorevoli per il Committente, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016.

In tale ipotesi la cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia delle obbligazioni contrattuali dovrà essere proporzionalmente adeguata.

ART. 5 - ORARIO E MODALITA' DI SERVIZIO

Le prestazioni del servizio di vigilanza e

televigilanza degli immobili regionali siti in Torino e Provincia sono previste negli orari, nei giorni e secondo le modalità dettagliatamente descritte all'art. 4 del C.S.A., che si applica integralmente.

ART. 6 - REQUISITI DEL PERSONALE IN SERVIZIO

Il servizio dovrà essere espletato con personale, abilitato all'esercizio dell'attività di vigilanza armata (guardie Particolari giurate) ai sensi della normativa vigente (art. 134, R.D. 773/1931 ss.mm.ii.) nonché della circolare del Ministero dell'Interno n. 557 del 29 febbraio 2008, ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale addetto al servizio di sorveglianza dovrà essere in possesso dell'attestato di idoneità relativo alla partecipazione al corso di prevenzione incendio per attività a rischio di incendio alto, rilasciato dai Vigili del Fuoco, così come previsto dall'art. 3 L. 28 novembre 1996 n. 609, D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, D.M. 22 febbraio 1996 n. 261, essere in possesso dell'attestato di idoneità relativo alla partecipazione al corso di gestione della folla ed avere abilità nell'uso dei sistemi informatici, ad intervenire in caso di fermo ascensore per

liberare i visitatori e/o i dipendenti regionali che si trovassero bloccati in cabina.

Il personale dovrà godere della fiducia del Committente.

Il personale dovrà essere adeguatamente formato, addestrato e aggiornato professionalmente. In particolare, le G.P.G. impiegate dovranno aver frequentato corsi tecnici e pratici finalizzati all'apprendimento e all'aggiornamento delle norme che disciplinano l'attività di vigilanza privata, le mansioni di G.P.G., nonché corsi di addestramento finalizzati all'acquisizione della capacità tecnica all'uso delle armi.

Per quanto non previsto in materia dal presente contratto si fa rinvio integrale a quanto previsto dall'art. 5 del C.S.A.

**ART. 7 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO -
SOSPENSIONE DEL CONTRATTO - MODIFICHE DEL CONTRATTO
DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA E VARIABILITÀ
DELL'APPALTO - ULTIMAZIONE - VERIFICA DI
CONFORMITA'**

Il Direttore dell'Esecuzione, sulla base delle indicazioni del R.U.P., dà avvio all'esecuzione del medesimo contratto, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo.

Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione, il Direttore dell'Esecuzione, in contraddittorio con l'Appaltatore, redige apposito verbale.

Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di avvio dell'esecuzione del servizio si fa rinvio all'art. 6 del Capitolato.

In materia di sospensione del servizio si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 107 del Codice, tenuto conto tuttavia della natura del servizio. L'appalto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

L'Appaltatore non può, per alcun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni al servizio assunto secondo le norme contrattuali. Egli ha l'obbligo di

eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Committenza e che questa gli abbia ordinato, come disciplinato all'art. 6 del Capitolato d'appalto.

In caso di modifiche soggettive dell'esecutore del contratto resta fermo quanto previsto agli artt. 110, commi 3, 4, 5 nonché 48, 106, comma 1, lett. d) del Codice.

Fatte salve le ipotesi disciplinate all'art. 110, commi 3, 4, 5 e 48, commi 18 e 19 del D.Lgs n. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/11 ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Committenza provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte

dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Per quanto non espressamente disciplinato da tale articolo si fa espresso rinvio all'art. 6 del C.S.A.

**ART. 8 - CORRISPETTIVO E MODALITA'DI PAGAMENTO -
INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA COMMITTENTE IN CASO DI
INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE
DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE - CESSIONE
DEI CREDITI**

L'importo contrattuale, pari ad € 179.243,45, oltre I.V.A., oltre € 210,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, sarà corrisposto mensilmente ed è subordinato all'emissione di regolare fattura, accompagnata dalla documentazione di seguito specificata, nonché all'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, da parte del Direttore esecuzione del contratto, così come nominato nel successivo art. 10, previa acquisizione del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice che sarà acquisito dal Committente, nonché alla verifica di regolarità dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, e

relative disposizioni di attuazione.

Le fatture dovranno essere accompagnate dal riepilogo mensile delle date e ore dei singoli servizi a firma del responsabile nominato dall'Appaltatore

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014 "*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*" convertito con Legge 23 giugno 2014, n. 89 è prescritto, a far data dal 31 marzo 2015, l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e fornitori. Oltre tale termine non potranno essere accettate le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e non si potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

La trasmissione delle fatture in formato elettronico avverrà attraverso il Sistema nazionale d'Interscambio (SdI), previsto dal Governo nell'ambito del progetto complessivo nazionale per la fatturazione elettronica.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla Circolare prot. n. 5594/A11020 del 5 febbraio 2015 della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio - Settore Ragioneria, ad oggetto "*Split payment (versamento dell'IVA sulle fatture*

fornitori direttamente all'Erario)", l'IVA è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii. Le fatture emesse dovranno pertanto indicare la frase "scissione dei pagamenti".

Tutte le fatture delle società mandanti componenti il Raggruppamento dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell'Istituto al momento del pagamento in favore della sola mandataria. Ai sensi dell'articolo 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014, nelle fatture dovrà essere indicato, pena l'impossibilità di procedere al pagamento delle medesime, il CIG (Codice identificativo di gara), specificato nel bando e nel disciplinare di gara.

Sull'importo netto di ciascuna fattura, verrà operata una ritenuta dello 0,50%. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale previa emissione del Verbale di collaudo/verifica di conformità delle prestazioni. A tal fine ogni

fattura dovrà evidenziare il corrispettivo, la ritenuta nella suddetta percentuale e l'importo del canone corrispettivo, al netto della ritenuta medesima. La fattura a saldo dovrà riportare l'importo totale delle ritenute precedentemente effettuate.

Al corrispettivo saranno dedotti gli importi relativi alle mancate prestazioni e le eventuali penali applicate.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o del cottimista, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 1, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e

motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Committente paga anche in corso di esecuzione del contratto direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore.

Alla liquidazione dell'eventuale servizio straordinario si provvederà a seguito di presentazione di fattura mensile dettagliata e relativa documentazione relativa al riepilogo mensile delle date e ore dei singoli servizi a firma del responsabile della Ditta al Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro - Via Viotti 8 - Torino - previo accertamento della regolarità del servizio da parte del D.E.C.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione dei predetti documenti.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile al Committente, entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del Codice Civile.

Per esigenze della Regione Piemonte, dovute all'organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell'Appalto, in sede di sottoscrizione del presente contratto potranno essere concordati con l'Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni.

L'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente contratto osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13°, del Codice. La Stazione appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all'appalto.

Il Committente potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 C.C. e della L.R. del 6.4.2016, n. 6 - art. 13 (modalità di riscossione dei crediti certi ed esigibili) quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare al Committente a titolo di penale o a qualunque altro titolo.

ART. 9 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").

L'Appaltatore deve comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

I pagamenti avverranno sul conto corrente bancario IBAN: _____, presso _____, Agenzia _____, intestato a _____Le persone fisiche delegate ad operare sul conto sono: _____, nato a _____ il _____, CF

_____ (in qualità di _____ dell'Appaltatore) e _____, nato a _____ il _____, CF _____ (in qualità di _____ dell'Appaltatore).Le coordinate bancarie dell'Appaltatore per gli accreditamenti delle rate di acconto e di saldo sono le seguenti: IBANintestato a

Il Committente non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

Il Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010.

L'Appaltatore deve trasmettere al Committente, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui sopra, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

ART. 10 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

(D.E.C.)

Il Committente, prima dell'inizio dell'esecuzione del presente contratto, nomina, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016, un "Direttore dell'esecuzione del contratto", funzionario tecnico del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro. Il D.E.C. deve verificare la corretta esecuzione del contratto sotto il profilo tecnico e contabile ed in particolare dovrà fornire parere favorevole sull'andamento del servizio ai fini della liquidazione delle fatture ed all'applicazione delle penali.

ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 13 del C.S.A., a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, o dell'inesatto adempimento, ha costituito cauzione definitiva, mediante polizza n. stipulata dalla di in data per l'importo di € ai sensi dell'art. 103 del

D.lgs n. 50/2016.

Il Committente, in presenza di inadempimenti dell'Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 103, comma 2, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell'Istituto, l'Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Committente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento del contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 5 dell'art. 103 del Codice.

L'Appaltatore avrà l'obbligo di adeguare proporzionalmente la cauzione definitiva nel caso di eventuale affidamento di servizi analoghi e di proroga nelle more dell'esperimento delle procedure di scelta del nuovo affidatario del servizio.

ART. 12 - PENALI

Per ogni mancata prestazione o anche solo ritardo o

negligenza sarà applicata una penale pari ad € 100,00 (cento/00) da trattenersi senza altre formalità sulla somme dovute all'Appaltatore per le prestazioni eseguite.

Si fa integrale rinvio a quanto disposto dall'art. 9 del C.S.A.

ART. 13 - RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO -

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Potrà addivenirsi alla risoluzione del contratto prima della scadenza, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- quando l'Appaltatore ceda a terzi, in tutto o in parte, il contratto;
- quando l'Appaltatore ritarda per 3 volte l'orario del servizio;
- applicazione di penali che superino cumulativamente il 10% (diecipercento) dell'importo complessivo trimestrale;
- per mancato o tardivo intervento nelle segnalazioni dell'impianto antintrusione e di allarme (oltre 5 min. e per 3 volte non necessariamente consecutive);
- quando la mancata prestazione, il ritardo o la

negligenza dell'Appaltatore comporti l'esposizione a rischi fisici del personale a qualsiasi titolo presenti nei palazzi;

- frode da parte dell'Appaltatore;

- abbandono non motivato dal posto di presidio;

- mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso il Committente, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- violazione ripetuta del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;

- violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;

- violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;

- violazione degli obblighi di condotta derivanti

dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal «Codice di comportamento dei dipendenti dell'a Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 54, comma 5°, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

- affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante;
- mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del servizio entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dal Committente;
- sospensione o revoca definitiva, in danno dell'Appaltatore, delle autorizzazioni necessarie per legge alla prestazione del servizio.
- grave negligenza di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
- apertura a carico dell'Appaltatore di una procedura concorsuale di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio

Decreto 16 marzo 1942, n. 267, di cessione dell'azienda, di cessazione di attività fatte salve le disposizioni previste agli artt. 48, commi 17 e 18 e 110 del Codice;

- morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;

- morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e il Committente non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;

- sopravvenuta situazione di incompatibilità;

- per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro;

- per mancato adeguamento alle prescrizioni imposte dalla Committente;

- divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, aziende e servizi o loro utilizzo non conforme, e, in generale, violazione del dovere di riservatezza.

Il presente contratto si risolverà, altresì, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012 convertito, con modifiche, con L. n. 135/2012, nel

caso in cui venga stipulata una convenzione Consip contenente condizioni economiche più vantaggiose per i servizi oggetto di affidamento, salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguare le condizioni economiche offerte ai parametri Consip.

In caso di mancato adeguamento, il Committente recede dal contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato.

Ogni patto contrario alla disposizione contenuta nel D.L. n. 95/2012 ed alla relativa legge di conversione n. 135/2012 è nullo.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, il Committente comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C.

I casi sopraelencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile del servizio del Committente previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Committente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

L'Appaltatore riconosce e dichiara di essere perfettamente consapevole che in seguito ad eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o pronunce del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello, il Committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della determina di affidamento di cui alle premesse con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia del presente contratto

e di indizione di nuova gara o di affidamento del servizio ad altro soggetto.

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice, il Committente potrà risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nelle ipotesi previste all'art. 108, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2 del Codice.

Nel caso in cui l'Appaltatore manchi all'adempimento dei patti contrattuali, pregiudicando in tal modo il buon andamento del servizio, il Committente si riserva ampia facoltà di provvedere d'ufficio alla rescissione del contratto mediante denuncia da farsi con semplice lettera raccomandata o PEC senza che l'Appaltatore possa accampare pretese di sorta salvo il diritto al pagamento del servizio regolarmente eseguito ed accertato dal Settore Regionale Tecnico e Sicurezza, impregiudicati maggiori danni ed interessi a favore del Committente.

Nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza dell'Appaltatore comporti l'interruzione dell'attività lavorativa degli uffici Regionali, oltre alla penale

contrattualmente prevista, l'Appaltatore è tenuto a risarcire il Committente dell'importo per la mancata prestazione dei dipendenti regionali interessati, sulla base del costo orario relativo a ciascuno di essi e delle ore di servizio non espletate.

Nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza dell'Appaltatore comporti l'esposizione a rischi fisici del personale a qualsiasi titolo presente nel palazzo il Committente ha la facoltà di provvedere d'ufficio ed unilateralmente alla risoluzione del contratto mediante denuncia da farsi con semplice lettera raccomandata o PEC, salvo il risarcimento degli eventuali danni cagionati per l'inadempimento di cui sopra.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa rinvio alla normativa in materia di risoluzione del contratto di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Quando il Direttore dell'esecuzione del contratto, accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile del procedimento una

relazione particolareggiata, corredata dai documenti necessari. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Committente, su proposta del Responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto sopra previsto l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile del Procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, il Committente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni

relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In sede di liquidazione finale del servizio, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il servizio ove il Committente non si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1, del Codice.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dal Committente l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle attrezzature nel termine a tale fine assegnato dallo stesso Committente, salvi, in caso di mancato rispetto del termine assegnato, i rimedi previsti all'art. 108, comma 9, del Codice.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, il Committente può inoltre recedere in via unilaterale dal contratto in qualunque momento in attuazione di quanto previsto all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

E' inoltre facoltà del Committente recedere unilateralmente dal contratto, prima del termine

del presente appalto, nel caso di trasferimento, totale o parziale, dei propri uffici nella nuova sede localizzata nell'area denominata Avio Oval in Torino in data anteriore alla scadenza del contratto.

Il Committente potrà pertanto recedere dal contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile, dandone comunicazione all'Appaltatore mediante formale comunicazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante PEC, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso decorsi i quali il Committente prenderà in consegna i servizi e ne verificherà la regolarità. L'Appaltatore dovrà rimuovere dai locali regionali gli eventuali materiali non accettati dal Direttore dell'Esecuzione; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d'ufficio e a sue spese.

In tal caso, non spetterà all'Appaltatore indennizzo, risarcimento o riconoscimento alcuno a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale ma, anche in deroga agli artt 1671 C.C. e 109 del Codice di cui al D.Lgs n. 50/2016, unicamente il compenso per le prestazioni regolarmente eseguite sino all'avvenuto recesso e

quindi sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia nonché gli eventuali materiali, il cui valore è riconoscibile del Committente in quanto già accettati dal Direttore dell'Esecuzione prima della comunicazione del preavviso di recesso.

Nel caso di risoluzione, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all'Appaltatore, il Committente procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, il Committente applicherà una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto del Committente al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

ART. 14 - ASSICURAZIONI, RESPONSABILITA' ED

INADEMPIENZE - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI -

CLAUSOLA SOCIALE

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le

spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Appaltatore stesso, di terzi o del Committente.

In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore ha stipulato opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili con massimali non inferiori ad € 15.000.000,00 RCT/RCO e € 5.000.000,00 RC professionale (unico per sinistro). L'Appaltatore ha stipulato, con primaria compagnia di assicurazione, idonea polizza assicurativa volta a coprire tutte le ipotesi di responsabilità civile (R.C. Terzi, R.C. Dipendenti, R.C. Contrattuale) e i relativi danni, materiali, corporali e di natura patrimoniale, che l'Appaltatore stesso, o i soggetti comunque incaricati dal medesimo, possano arrecare al Committente o a soggetti terzi nel corso o in occasione della somministrazione delle prestazioni di cui al presente Contratto.

Rimarrà comunque ferma la responsabilità dell'Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa di cui sopra.

L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno od ammanco imputabile a negligenza del

proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione dei danni ed ammanchi.

Qualora fossero constatate persistenti deficienze, nel servizio prestato o inadempienze anche parziali alle clausole contrattuali, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere alla rescissione del contratto, salvo l'esercizio di ogni più ampia facoltà di legge, senza l'obbligo di alcun indennizzo.

L'Appaltatore è tenuto ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, previdenziali ed in genere a tutto quanto inerente al regolare rapporto di lavoro tra l'Appaltatore e i propri dipendenti.

L'inosservanza delle suddette prescrizioni costituirà giusta causa per la immediata rescissione del contratto.

Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, troveranno applicazione le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva vigente in materia di riassorbimento del personale, in coerenza con l'organizzazione di impresa. L'Appaltatore ha l'obbligo di rispettare integralmente il CCNL di miglior favore ed

eventuali accordi integrativi vigenti, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

ART. 15 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il servizio oggetto del presente contratto dovrà essere svolto da guardie particolari giurate, armate e in uniforme.

Gli agenti addetti al servizio di piantonamento o di pattugliamento saranno a disposizione della Committenza, che indicherà le modalità operative che riterrà opportune.

La Committenza si riserva di richiedere l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché la sostituzione immediata, entro e non oltre 7 giorni lavorativi, degli agenti che, a suo giudizio insindacabile, non ritenesse di suo gradimento; il ritardo nella sostituzione costituisce inadempimento contrattuale e determina l'applicazione delle penali previste nel precedente art. 12. La Committenza si riserva altresì di richiedere il numero di brevetto di guardia giurata del personale impiegato ed il numero di porto d'armi.

ART. 16 - RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI

L'Appaltatore si assume la più ampia ed esclusiva

responsabilità, manlevando totalmente il Committente ed i suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che potesse essere arrecato alle persone ed alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto.

In considerazione del completo esonero del Committente e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi del Committente e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente il Committente.

ART. 17 - ECCEZIONI, RISERVE E CONTESTAZIONI

DELL'APPALTATORE

Tutte le eccezioni, riserve e contestazioni che l'Appaltatore intenda formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Committente.

A pena di decadenza detta comunicazione deve essere inviata entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui l'Appaltatore è venuto a conoscenza ovvero avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza il fatto generatore dell'eccezione, riserva e/o contestazione.

Qualora l'Appaltatore non proponga le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, esso decade dal diritto di farle valere.

ART. 18 - REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

La revisione del corrispettivo non è ammessa trattandosi di appalto della durata di un anno oltre ad eventuali servizi analoghi per ulteriori dodici mesi.

Pertanto l'importo del canone annuo complessivo rimane fisso ed invariabile.

ART. 19 - SPESE DI CONTRATTO E ONERI DIVERSI

Rimangono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati nel prezzo contrattuale, i seguenti obblighi speciali:

- a) spese di contratto, registro e bollo per tutti gli atti e processi relativi al presente appalto;
- b) imposte di ogni genere e tasse di bollo per tutti gli atti inerenti al lavoro e per tutta la durata dello stesso. Il contrassegno attestante

l'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto è apposto su una copia cartacea dello stesso e dei suoi allegati, conservata agli atti del Settore Contratti - Persone giuridiche - Espropri - Usi civici.

c) ai sensi e per gli effetti degli artt. 34, comma 35, del Decreto-Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e 216, comma 11, del Codice, le spese di pubblicazione del Bando di Gara presso i quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, graveranno sull'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate dal predetto al Committente entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.

ART. 20 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora sorgessero controversie in ordine alla validità, all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, le parti esperiranno un tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016. Il Committente entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'Appaltatore, formulerà, previa istruttoria, una proposta di accordo bonario da sottoporre all'Appaltatore per l'accettazione. L'accettazione dell'Appaltatore dovrà pervenire per

iscritto nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della proposta; l'accordo bonario dovrà poi essere sottoscritto dalle parti e farà parte integrante del contratto.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo bonario, competente, a definire la controversia, sarà l'Autorità Giudiziaria del Tribunale di Torino.

**ART. 21 - DOCUMENTI CONTRATTUALI E OSSERVANZA DELLE
LEGGI**

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni contenute nel:

- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Disciplinare di Gara;
- Offerta tecnica ed economica
- leggi, regolamenti ed in generale tutte le norme presenti nell'ordinamento, nessuna esclusa, che ineriscano il servizio oggetto del presente contratto, ancorché non espressamente richiamate e come in via esemplificativa ma non esaustiva citate nell'art. 21 del Capitolato;
- Codice Civile e leggi in materia.

L'Appaltatore è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative

all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto del presente contratto.

ART. 22 - RISERVATEZZA

L'Appaltatore è tenuto al vincolo di riservatezza sulle informazioni, sulle circostanze e sui contenuti di cui venga a conoscenza nel corso dello svolgimento del proprio incarico professionale, nonché sui contenuti e sugli sviluppi delle attività in capo allo stesso, fatta eccezione per quanto sia strettamente necessario all'esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore è tenuto ad operare in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di "Protezione dei Dati Personali" s.m.i.

ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., il trattamento dei dati personali forniti al Committente viene svolto ai fini degli obblighi contrattuali.

I diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del sopra citato Decreto Legislativo.

I dati suddetti vengono registrati con sistemi manuali ed informatizzati, sono resi disponibili al Settore Ragioneria ed agli altri Settori regionali

competenti per gli adempimenti relativi o connessi all'esecuzione del presente incarico, agli Enti ed Autorità cui la legge attribuisce poteri di controllo, nonché ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/1990 s.m.i.

In attuazione del disposto di cui agli artt. 28 e 29 del citato Decreto Legislativo, il titolare del trattamento dei dati riguardanti codesto operatore economico è la Regione Piemonte - Giunta Regionale (sede piazza Castello 165 - Torino) e nell'ambito della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio - Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di lavoro, il Responsabile del Procedimento e l'Ing. Stefania CROTTA.

ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi e per le finalità dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, l'Appaltatore non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, ovvero attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il presente contratto letto, confermato ed

accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato digitalmente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005

REGIONE PIEMONTE

IL Dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di lavoro

Ing. Stefania CROTTA

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005

L'Appaltatore

Il Legale Rappresentante

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: Artt. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22.

L'Appaltatore

Il Legale Rappresentante

Firmato digitalmente ex art. 21 D.Lgs n. 81/2005

In ottemperanza al "Piano Triennale di Prevenzione

della Corruzione 2015-2017" approvato con D.G.R. n. D.G.R. n. 1-1518 del 4/6/2015 e ai sensi dell'art. 1, comma 3, del "Codice di Comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta regionale del Piemonte", approvato con D.G.R. n. 1-602 del 24/11/2014, L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di accettare tutti gli obblighi di condotta in esso definiti, nonché quelli previsti nel "Patto di integrità degli appalti pubblici regionali", allegato al presente atto. La violazione di detti obblighi comporterà la risoluzione del contratto da valutarsi nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.